



FONSERVIZI

**Regolamento per la formazione e la gestione dell'Albo Fornitori di
Fonservizi**

24 aprile 2024

I. Premessa

Il presente Regolamento disciplina la fase di tenuta e di aggiornamento dell'Albo dei fornitori (definito anche più brevemente "Albo Fornitori") di Fonservizi (di seguito anche Fondo), cui quest'ultima può ricorrere nel caso di affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, così come definiti nell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici.

Rimane inteso che, salvo la deroga di cui all'art. 49 ult. comma, la scelta del fornitore avviene nel rispetto del principio di rotazione. La deroga è applicabile nelle sole ipotesi in cui l'affidamento del contratto sia di importo inferiore ai cinquemila euro (IVA esclusa).

L'iscrizione all'Albo non determina in automatico il diritto di essere affidatari di un certo contratto da parte del Fondo, né la mancata iscrizione preclude la possibilità di divenire contraenti di Fonservizi. Con riguardo a quest'ultima ipotesi, infatti, il Fondo potrebbe individuare degli operatori economici non iscritti all'Albo, laddove si rendesse necessario per particolari caratteristiche del bene o del servizio da affidare.

La funzione interna cui sono assegnate le attività inerenti alla gestione dell'Albo fornitori è la Segreteria di Direzione.

II. Registrazione e iscrizione all'Albo

Fonservizi (di seguito anche Fondo) utilizza una piattaforma telematica di approvvigionamento a cui gli Operatori Economici possono accedere direttamente dalla sezione Acquisizione Beni, Servizi e Lavori del sito internet del Fondo.

Tramite la piattaforma telematica, gli operatori economici che sono interessati a fornire i propri beni, servizi o lavori a Fonservizi possono procedere alla semplice registrazione o alla iscrizione all'Albo.

La registrazione permette di far conoscere l'operatore economico a Fonservizi che potrebbe sceglierlo per un affidamento diretto o invitarlo ad una procedura negoziata senza bando.

La registrazione non presuppone una validazione di dati da parte del Fondo e comporta solo l'inserimento di alcuni dati relativi all'operatore economico e al suo referente/legale rappresentante non accompagnati da specifica documentazione.

La domanda di iscrizione all'Albo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che intende iscriversi, è presentata tramite la Piattaforma Acquisti.

All'atto della iscrizione all'Albo, tramite la piattaforma telematica di approvvigionamento, viene chiesto all'operatore economico di inserire i dati relativi al legale rappresentante dell'ente, le informazioni commerciali e quelle sull'organizzazione aziendale (ove applicabile), i dati relativi a capacità economiche finanziarie, le specifiche tecniche, nonché di fornire le dichiarazioni previste dal Codice degli Appalti.

In particolare gli operatori economici devono documentare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale mediante **autocertificazione**. Nello specifico:

- insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice nei confronti del concorrente e, ove previsto dal Codice, anche di tutti i soggetti indicati dall'art. 94, comma 3;
- iscrizione in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

Al momento dell'iscrizione all'Albo viene richiesto inoltre all'operatore economico di indicare la categoria merceologica per cui intende iscriversi.

Tutte le informazioni inserite dall'operatore e le dichiarazioni rilasciate vengono riepilogate nel documento di iscrizione all'Albo che deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e caricato in Piattaforma.

L'operatore economico è tenuto a confermare la presa visione ed accettazione del presente regolamento, nonché viene invitato a caricare sulla piattaforma il certificato di iscrizione delle imprese alla CC.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e gli altri documenti obbligatori o facoltativi eventualmente richiesti all'interno della piattaforma.

Fonservizi esamina la documentazione prodotta dall'operatore economico, provvede ad una prima valutazione di completezza della stessa e, laddove necessario, procede con eventuali richieste di integrazione.

Accertata la completezza della documentazione, ne è verificato il contenuto e si comunica all'operatore economico l'avvenuta iscrizione tramite Piattaforma.

Laddove la documentazione presentata anche a seguito di richiesta di integrazione non sia risultata completa od esauriente, la richiesta di iscrizione verrà rigettata, previa comunicazione tramite Piattaforma. Si precisa che l'operatore economico è tenuto ad aggiornare la documentazione prodotta laddove ne sussistano i presupposti.

III. Rinnovo dell'iscrizione all'Albo

L'iscrizione ha una durata di 1 anno, allo scadere del quale è richiesto al fornitore tramite Piattaforma di provvedere all'aggiornamento dei documenti ivi inseriti, a pena di cancellazione dall'Albo.

Fonservizi, verificata la documentazione, provvederà a comunicare all'operatore economico l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione.

IV. Sospensione e cancellazione dall'Albo

Il Fondo dispone la sospensione dell'operatore economico dall'Albo nelle ipotesi in cui lo stesso risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nel presente Regolamento nonché nell'esecuzione della fornitura e/o del servizio affidatogli.



Il Fondo dispone la cancellazione dall'Albo al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto alle informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese;
- in assenza di risposta nei termini previsti alla richiesta di rinnovo;
- perdita dei requisiti prescritti e dichiarati dall'operatore economico, fatto salvo l'art. 96 del Codice;
- accertata grave inadempienza contrattuale e/o accertata irregolarità nella fase di partecipazione alle procedure e/o non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati e delle informazioni fornite;
- richiesta di cancellazione fatta dall'operatore economico;
- cessata attività.

Le comunicazioni di sospensione e di cancellazione sono inviate tramite la piattaforma telematica approvvigionamenti e/o via PEC.

V. Disposizioni finali

Fonservizi si riserva il diritto di poter modificare il presente Regolamento salva comunicazione ai fornitori iscritti e pubblicazione sul sito della nuova versione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia.